

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Bar e ristoranti, cosa rischia chi viola le norme anti-Covid

Tomaso Bassani · Thursday, January 14th, 2021

In seguito alle tante richieste pervenute da parte dei titolari di bar e ristoranti **la Confesercenti** ha diffuso un documento a tutto il comparto della ristorazione e pubblici esercizi dove sono **riepilogate le sanzioni applicabili in caso di violazione di norme di contenimento anti Covid-19**.

Un approfondimento che l'associazione di categoria ha effettuato in vista della protesta annunciata per venerdì denominata "Ioapro", **sulla quale ha preso anche una posizione ferma**.

Ecco di seguito l'elenco dei provvedimenti previsti così come stilato da Confesercenti:

- salvo che il fatto costituisca reato, il **mancato rispetto delle misure di contenimento** è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000**; il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
- non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale (ossia l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206, irrogate a chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
- quando le misure di contenimento violate riguardino: la sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso; la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, nonché di lavoro autonomo, **si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni** (ciò, nel caso della somministrazione di alimenti e bevande, può comportare la chiusura non solo dell'attività di somministrazione, ma, qualora sia disposta la chiusura dell'esercizio, anche delle attività di vendita per asporto o a domicilio);
- all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, lo stesso organo accertatore (anticipando l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni) **può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni**; ciò può verificarsi quando vi siano elementi che fanno

concretamente temere la possibilità della prosecuzione o della reiterazione della violazione medesima (come quando l'intenzione di tenere aperta l'attività in violazione delle norme venga dichiarata dall'esercente o possa comunque desumersi da fatti o comportamenti);

– in caso di reiterata violazione delle disposizioni, **la sanzione amministrativa è raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella misura massima;

– qualora l'attività venga esercitata o l'esercizio venga aperto in violazione dell'ordine di chiusura accessoria, si ritiene che vi sia il rischio tangibile dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 650 del codice penale, come sopra descritte, per mancata osservanza del provvedimento dell'autorità.

I punti sono riferiti ai sensi dell'art. 3 del D.L. 5.1.2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", la violazione delle disposizioni restrittive di cui agli articoli 1 e 2 (misure adottate con i DPCM legittimati dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, o con Ordinanza del Ministero della Salute) è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

This entry was posted on Thursday, January 14th, 2021 at 12:21 pm and is filed under [Cronaca](#), [Economia](#), [Italia](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.